

CAPITOLO I  
LA CORNICE COSTITUZIONALE  
E SOVRANAZIONALE

*Franco Della Casa – Glauco Giostra*

SOMMARIO: 1. I principi costituzionali relativi all'esecuzione penitenziaria. – 2. Le Carte sovranazionali: "raccomandazioni" e "convenzioni" inerenti alle tematiche detentive. – 2.1. La Convenzione europea e la giurisprudenza di Strasburgo. – 3. Essere e dover essere nell'esecuzione penitenziaria.

*1. I principi costituzionali relativi all'esecuzione penitenziaria.*

Per un non breve periodo di tempo, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, l'esecuzione penitenziaria ha continuato ad essere disciplinata dal **Regolamento carcerario del 1931**, ispirato ad una concezione rigidamente retributiva, e talora vendicativa<sup>1</sup>, della pena.

È pur vero che si era provveduto, con varie circolari dei Ministri della giustizia *pro tempore*, ad attenuare le asprezze maggiormente incompatibili con la lettera e con l'impostazione della Legge fondamentale, ma si è trattato di rimedi scarsamente incisivi e, quindi, inidonei a smentire l'affermazione che la **Costituzione** ha stentato molto a permeare con i suoi nuovi principi la realtà del carcere: un'istituzione, cioè, che, oltre a "contenere" individui la cui aggregazione deriva da una sentenza di condanna e non, come solitamente accade, da una libera scelta, è contraddistinta da una congenita ed ineliminabile separazione dalla società esterna. Inoltre, la carica innovativa della Carta del 1948 è risultata frenata perché, pur dopo l'entrata in scena della Corte

---

<sup>1</sup>Basti citare, tra i numerosi esempi, l'art. 112 co. 2° r.d. 787/1931, che consentiva all'amministrazione penitenziaria, in caso di decesso del condannato in carcere, di non restituire la salma ai familiari e di concederla, a scopo di studio, alle Università.

costituzionale, il Regolamento del 1931, in quanto atto non avente forza legge, è rimasto sottratto ai suoi – astrattamente numerosi – interventi demolitori.

La situazione è radicalmente cambiata dopo la promulgazione della **l. 354/1975** (legge penitenziaria), che, al pari di altre novelle intervenute nel corso degli anni successivi, voleva essere la traduzione, a livello di legislazione ordinaria, della direttiva contenuta nell'**art. 27 co. 3° Cost.**, dove è consacrato il principio del **finalismo rieducativo** delle pene, espresso dalla proposizione in cui si proclama che esse «devono tendere alla rieducazione del condannato». La declinazione al plurale del sostantivo «pena» è un dato che, se letto alla luce di un'interpretazione evolutiva, può giustificare la conclusione secondo cui la sanzione punitiva per antonomasia, vale a dire la pena detentiva, dovrebbe oggi essere accompagnata da altre e potrebbe un domani essere di norma sostituita da sanzioni extracarcerarie, incidenti pur sempre sulla libertà personale del condannato, ma assai meno devastanti (e costose) rispetto a quella<sup>2</sup>.

Prima di svolgere ulteriori considerazioni sulla formulazione del principio del finalismo rieducativo delle pene, è opportuno menzionare altri articoli della Costituzione concernenti, anche se non *in toto*, coloro che sono in carcere: ad esempio, il co. 4° dell'art. 13 Cost., la cui struttura ricalca quella di una norma incriminatrice, nel quale si stabilisce che è punita «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»; oppure, gli artt. 24 co. 2° e 27 co. 2° Cost. che, nel sottolineare il ruolo fondamentale del diritto di difesa e, rispettivamente, della presunzione di non colpevolezza, riguardano ovviamente anche quella (troppo) ampia percentuale di detenuti che sono privati della libertà nella veste di imputati<sup>3</sup>.

Secondo un'innovativa sentenza della Corte costituzionale l'applicazione retroattiva di sopravvenienze legislative che introducono condizioni «assai più gravose, per l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative, rispetto a quelle vigenti al momento della commissione del fatto»<sup>4</sup>, non è compatibile con l'art. 25 co. 2° Cost., a norma del quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Tale

---

<sup>2</sup> In questa direzione sembra andare la riforma delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dalla l. 689/1981, riforma attuata dal d.lgs. 150/2022 che le ha rinominate «**pene sostitutive**» (art. 1 co. 1° lett. a e, soprattutto, art. 71).

<sup>3</sup> Da una rilevazione effettuata il 31 gennaio 2025 emerge che gli imputati erano 15.213 rispetto ad un totale di 61.916 detenuti presenti: una percentuale, quindi, vicina al 25%.

<sup>4</sup> Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 32 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 co. 6° lett. b l. 3/2019 – giornalmisticamente denominata spazzacorrotti – in quanto interpretato nel senso di ritenere applicabili anche a chi ha commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge, le restrizioni che questa ha introdotto con riguardo alla concessione delle misure alternative e della liberazione condizionale, nonché alla sospensione dell'ordine di esecuzione prevista all'art. 656 c.p.p. (Cap. II, § 6).

fondamentale affermazione di principio, enunciata limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione, è stata poi ribadita dalla Corte in termini più generali<sup>5</sup>. La regola recepita nella consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione, e non in base a quella in vigore al tempo della commissione del reato, è stata ormai sottoposta ad una radicale rimeditazione: quando la normativa sopravvenuta incide, in misura significativa, sul trattamento punitivo e sulla libertà personale del condannato, ne è preclusa l'applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 25 co. 2° Cost.<sup>6</sup>.

Ci sono poi altri articoli della Costituzione che, pur prescindendo totalmente nella loro formulazione dai rapporti – in atto o pregressi – di un individuo con la giustizia penale, sono senza ombra di dubbio riferibili anche a quanti sono detenuti in una struttura carceraria. Basti pensare, per esempio, all'art. 3 co. 1° Cost., relativo al principio di uguaglianza; all'art. 15 Cost., in cui viene tutelata la segretezza della corrispondenza; all'art. 19 Cost., concernente il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa; oppure, ancora, all'art. 32 Cost., dove viene garantito il diritto alla salute. D'altronde non potrebbe essere diversamente, se si considera che, dopo un lungo e tormentato percorso, in tutti gli ordinamenti penitenziari degli Stati democratici si è andata consolidando, come regola base, quella secondo cui i condannati e, a maggior ragione, gli imputati (art. 277 c.p.p.), conservano tutti i diritti il cui esercizio non sia incompatibile con l'esecuzione della pena detentiva o della misura coercitiva in ambito carcerario.

Il co. 3° dell'art. 27 Cost. («Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato») rimane tuttavia la prima disposizione alla quale fare riferimento, perché esprime la direttiva fondamentale cui deve ispirarsi il legislatore nel disciplinare l'esecuzione della pena detentiva. Pur essendo fuori discussione che le sanzioni penali, data la loro essenza, obbediscono anche a finalità diverse da quella «rieducativa» (ad esempio, a quella retributiva), non si può comunque fare a meno di rilevare che tale funzione è l'unica ad essere espressamente menzionata dal Costituente. Piuttosto occorre specificare che, per una sua effettiva valorizzazione, il principio del finalismo rieducativo non può trovare attuazione solo

---

<sup>5</sup> Corte cost., 31 luglio 2020, n. 193.

<sup>6</sup> In questo senso, v., da ultimo, Corte cost., 4 febbraio 2025, n. 8, in cui i giudici della Consulta hanno escluso l'irretroattività dell'art. 28 co. 5°-bis d.p.r. 448/1988 – introdotto dalla l. 159/2023 di conversione del d.l. 123/2023 – il quale ha previsto che taluni delitti (come, ad esempio, l'omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p.) precludano l'accesso alla *probation* minorile. Come rileva la Corte, l'esito positivo di quest'ultima misura provoca, infatti, l'estinzione del reato, un effetto sostanziale che impedisce di applicare la norma di nuova introduzione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l. 159/2023.

nella fase dell'esecuzione della pena, perché – come ha rilevato la Corte costituzionale<sup>7</sup> – il conseguimento dell'obiettivo indicato dall'art. 27 co. 3° Cost. risulterebbe pregiudicato se a tale principio non si ispirassero altresì sia il legislatore quando commina una sanzione penale, sia il giudice quando emette una sentenza di condanna.

L'art. 27 co. 3° Cost. è stato oggetto di ulteriori puntualizzazioni operate dalla dottrina, nonché dalla Corte costituzionale nella sua copiosa giurisprudenza sul tema della rieducazione del condannato. Da questi apporti sono estra-polabili taluni punti fermi di grande importanza per l'interpretazione della direttiva inerente alla funzione della pena. Ad esempio, si è opportunamente sottolineato che esiste una stretta connessione tra la prima parte dell'art. 27 co. 3° Cost., in cui viene espresso il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, e la seconda dove si enuncia il principio del finalismo rieducativo della pena, in quanto nell'ipotesi di trattamenti inumani nei confronti del condannato l'obiettivo della sua rieducazione viene ad essere inesorabilmente compromesso<sup>8</sup>.

Si è inoltre chiarito che non bisogna equivocare il significato da attribuire alla presenza del verbo «tendere», e che occorre perciò disallinearsi dall'interpretazione, a suo tempo proposta da una parte della dottrina e dalla giurisprudenza, secondo cui il suo impiego da parte del Costituente starebbe a significare che ci si trova di fronte ad una norma “programmatica”. Di una norma cioè che, limitandosi ad esprimere un valore o ad indicare un punto di riferimento, non pone alcun obbligo di attuazione – per lo meno immediata – al legislatore ordinario. L'interpretazione più convincente e perfettamente in linea con lo spirito della Costituzione porta, invece, a ravvisare nel ricorso al verbo «tendere» il ripudio di qualsiasi forma di trattamento penitenziario coattivo che, come la storia insegna, è un connotato tipico degli Stati totalitari. Una tensione teleologica, peraltro, che «deve» indefettibilmente contrassegnare il trattamento punitivo a qualsiasi reato consegua, impegnando il legislatore ordinario a eliminare ogni aprioristica preclusione al progressivo reinserimento sociale del condannato.

Questa sommaria rassegna delle questioni interpretative inerenti al co. 3° dell'art. 27 Cost., non può chiudersi senza un chiarimento sulla valenza semantica del termine «rieducazione», che viene utilizzato per indicare la meta finale del **volontario percorso trattamentale** del condannato. Anche a questo proposito va dato atto di una significativa evoluzione, perché mentre in una fase iniziale si è riferito principalmente tale sostantivo alle acquisite positività riscontrabili nel “foro interno” del condannato (in particolare, al suo pentimento)<sup>9</sup>, in

<sup>7</sup> V., in particolare, Corte cost., 2 luglio 1990, n. 313.

<sup>8</sup> In questo senso, v., tra le altre, Corte cost., 22 novembre 2013, n. 279.

<sup>9</sup> Cfr., per tutte, Cass., s.u., 15 giugno 1956, Tondi, in *C.e.d.*, n. 097628. In tale ordinanza, con cui venne dichiarata manifestamente infondata un'eccezione di legittimità costituzionale

seguito si è partiti dalla corretta premessa che dalla nostra Costituzione, in quanto Legge fondamentale di uno Stato laico, emerge chiaramente la scelta di precludere a qualsiasi organismo e per qualunque ragione un'intromissione nella coscienza dell'individuo. Di qui l'opinione, ormai unanimemente condivisa, che il termine «rieducazione» deve essere inteso come sinonimo di «**reinserimento sociale**», formula opportunamente depurata di venature paternalistiche, alle cui fondamenta non può non essere posta la capacità del condannato di condurre una vita immune da violazioni della legge penale. In sintesi, quel "tendere" alla rieducazione del condannato questo significa: che il reinserimento sociale del condannato non può essere mai né imposto, né certo, né impossibile.

Adeguandosi ai risultati di tale opzione interpretativa, il legislatore penitenziario nel co. 2° dell'art. 1 – articolo in cui vengono indicati i principi fondamentali della legge – ricorre, per l'appunto, all'espressione «reinserimento sociale» (utilizzata già nell'art. 1 co. 6° dal legislatore del 1975), che ritorna in numerosi altri articoli. Sempre nello stesso art. 1 si colgono altresì inequivocabili riferimenti agli artt. 3 co. 1°, 13 co. 4° e 27 co. 2° Cost.

Oltre alla riproduzione, talvolta letterale, del testo degli articoli appena citati, l'adeguamento al dettato costituzionale, emerge altresì, sia pure implicitamente, dalla regolamentazione di specifiche materie ricomprese nella legge penitenziaria, come, ad esempio, in tema di controlli sulla corrispondenza regolati dall'art. 18-ter, la cui disciplina è in sintonia con le garanzie stabilite dall'art. 15 co. 2° Cost.

Ciò non ostante, ferme restando le precedenti valutazioni positive, non bisogna cadere nell'equivoco che nella legge penitenziaria non ci siano stati, e non ci siano tuttora, punti di frizione con le direttive costituzionali. Per una verifica "empirica" di quest'ultima osservazione è sufficiente rifarsi alle numerose **sentenze di illegittimità** con cui i giudici della Consulta – grazie ad un costante e sempre più approfondito approccio alle tematiche concernenti sia l'esecuzione della pena detentiva, sia le misure alternative – hanno perfezionato il raccordo della legge penitenziaria con la Costituzione. È un perfezionamento che ha già offerto, e continua ad offrire, rassicuranti garanzie riguardo a non veniali disattenzioni del legislatore.

---

concernente la pena dell'ergastolo, si afferma in motivazione: «basta che si verifichi soltanto il miglioramento morale del reo, perché possa dirsi che la pena tende alla rieducazione del condannato, tenuto anche conto che il riadattamento alla vita sociale non sempre in concreto è raggiungibile».

## 2. *Le Carte sovranazionali: “raccomandazioni” e “convenzioni” inerenti alle tematiche detentive.*

Tuttora le condizioni di vita dei detenuti si collocano ad un livello senz'altro insoddisfacente. Questo connotato ha assunto nel passato dimensioni ancora più preoccupanti e non ha riguardato solo il nostro Paese ma, salvo rarissime eccezioni e con i dovuti distinguo, ha caratterizzato gli apparati carcerari di tutto il mondo.

Queste due constatazioni aiutano a capire perché l'O.N.U. nel 1955 – vale a dire in un momento nel quale erano ancora nitidi i terribili abusi commessi, in particolare sulle persone private della libertà personale, nel corso della seconda guerra mondiale, e in cui il proposito di porre riparo alle pessime condizioni della vita detentiva non rientrava sicuramente tra le priorità messe in agenda dai vari Stati – ha elaborato le «*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*», denominate, dopo essere state riformulate nel 2015, «*Nelson Mandela Rules*».

Le Regole O.N.U. del 1955 hanno avuto una loro traduzione a livello europeo. Nel 1973, infatti, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Risoluzione (73) 5, contenente, in allegato, le «*Regole minime per il trattamento dei detenuti*», con la quale si è «raccomandato» agli Stati membri di adoperarsi affinché nelle rispettive strutture carcerarie fossero assicurate condizioni di vita di livello non inferiore – in questo senso va letto l'aggettivo che compare nel titolo dei due documenti internazionali – a quello risultante dal complesso dalle direttive contestualmente stabilite. Tali direttive sono state aggiornate e perfezionate in momenti successivi: infatti, il testo del 1973 è stato riscritto nel 1987, acquisendo la denominazione «*Regole penitenziarie europee*», riformulate, a loro volta, nel 2006. Quest'ultima versione è stata infine parzialmente modificata dalla Raccomandazione del 1° luglio 2020 che, da un lato, dedica maggiore attenzione alla condizione detentiva delle donne e degli stranieri, dall'altro, mira a rafforzare la posizione dei detenuti sottoposti a speciali forme di restrizione e, in particolare, di quelli sottoposti ad isolamento.

In termini più generali, si può specificare che le Regole penitenziarie europee sono articolate in 108 direttive, concernenti i profili organizzativi degli istituti carcerari e, prima ancora, lo statuto dei custoditi (compresi gli imputati) e dei custodi. Insomma, è un mosaico di regole che si estende dai c.d. elementi del trattamento (istruzione, lavoro, etc.) alla salute; dalle misure finalizzate a tutelare la sicurezza della struttura carceraria ai compiti e alla formazione del personale che vi opera.

Oltre a questi testi a largo raggio, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha elaborato varie altre Raccomandazioni che riguardano, invece,

aspetti specifici dell'esecuzione penitenziaria<sup>10</sup>. Un dato che accomuna queste ultime alle altre precedentemente menzionate è quello del **carattere non vincolante**, per lo meno diretto, delle linee guida in esse contenute. Proprio per questo le Raccomandazioni sono unanimemente considerate fonti di *soft law*.

Completamente diversa è invece la natura delle Convenzioni, in quanto gli Stati che hanno proceduto alla loro ratifica sono tenuti ad assumere le necessarie iniziative sul piano del diritto interno affinché le loro disposizioni vengano rispettate (ferme restando le incertezze collegate ai tempi degli interventi di adeguamento). Volendo rimanere aderenti al tema dell'esecuzione penitenziaria, è sufficiente menzionare le due Convenzioni – maturate, a loro volta, in seno al Consiglio d'Europa – che maggiormente hanno inciso sul processo di umanizzazione delle condizioni detentive. Esse sono: *a*) la «**Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**» (in seguito: C.e.d.u.), firmata a Roma nel 1950, entrata in vigore nel 1953 e integrata nel corso degli anni da una serie di «Protocolli», che hanno consentito il suo aggiornamento; *b*) la «**Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti**», adottata nel 1987 ed entrata in vigore nel 1989.

Anche se in questo caso si è di fronte a veri e propri trattati internazionali, le cui disposizioni sono da ritenere vincolanti, sussiste pur sempre il rischio che nella realtà il vincolo sia considerato eccessivamente elastico o addirittura ignorato da taluni degli Stati firmatari. Proprio per questo, in entrambe le Convenzioni sono stati previsti due organismi – la **Corte europea dei diritti dell'uomo** (in seguito: Corte e.d.u.) e, rispettivamente, il **Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti** (in seguito: C.P.T.) – creati per scongiurare o, quanto meno, ridurre tale rischio. Infatti, sia pure con interventi di diversa natura, essi funzionano come meccanismi di controllo – in un caso *a posteriori* (Corte e.d.u.), nell'altro preventivo (C.P.T.) – idonei a mettere gli Stati inadempienti di fronte alle loro responsabilità, accertate con modalità che, salvo ipotesi statisticamente marginali, pubblicizzano le loro manchevolezze.

Più specificamente, mentre la Corte europea è un organo giurisdizionale che si pronuncia in merito alla fondatezza delle violazioni della Convenzione denunciate dalla parte ricorrente (nel nostro caso da un detenuto o da un certo

---

<sup>10</sup> Cfr., tra le più recenti, Racc. (2025)2, sulla tutela della salute mentale dei detenuti e di coloro che sono ammessi alla *probation*; Racc. (2018)5, concernente i figli dei detenuti; Racc. (2017)3, sulle sanzioni e misure di comunità; Racc. (2014)3, relativa ai condannati pericolosi; Racc. (2012) 12, riguardante i detenuti stranieri; Racc. (2010)1, in cui sono riportate le Regole europee sulla messa alla prova.

numero di essi)<sup>11</sup>, il C.P.T. ha, come sua attività principale, quella di svolgere visite, anche non preannunciate, di tipo ispettivo nelle strutture dei Paesi firmatari – *in primis*, nelle carceri – in cui si trovano individui privati della libertà personale<sup>12</sup>. Tali visite hanno come corollario una relazione dove vengono esposti dettagliatamente i risultati dei singoli accessi.

Anche se, come si è detto, i due organismi adempiono a funzioni diverse – riparatoria, l'uno e preventiva, l'altro – non sono escluse significative e opportune interconnessioni: infatti, se da un lato l'attività del C.P.T. è idonea a semplificare quella della Corte e.d.u., prevenendo in molti casi situazioni di conflitto che potrebbero sfociare nella proposizione di ricorsi individuali ai Giudici di Strasburgo, dall'altro, questi ultimi si possono avvalere, come attività istruttoria funzionale alla loro decisione, delle relazioni svolte dal C.P.T. Tramite questo canale sono così in grado di acquisire un'ampia e affidabile visione delle reali condizioni di vita detentiva denunciate, per uno o più aspetti, nel ricorso sottoposto al loro esame.

## 2.1. *La Convenzione europea e la giurisprudenza di Strasburgo.*

Con riferimento alle vicende del nostro Paese, la giurisprudenza della Corte e.d.u., sviluppatasi in seguito ai vari ricorsi proposti dai detenuti delle carceri italiane, ha esercitato un'azione propulsiva, condizionando positivamente sia la produzione legislativa, sia l'elaborazione giurisprudenziale, sia gli orientamenti dell'amministrazione penitenziaria.

Bisogna individuare anzitutto quali sono le norme della C.e.d.u. idonee a tutelare il detenuto da un'indebita ingerenza statale, esercitata in concreto attraverso l'apparato carcerario.

Prescindendo momentaneamente dall'art. 3, che stabilisce un divieto assoluto di invasive e umilianti aggressioni nei confronti di qualunque essere umano, le più comuni disposizioni della C.e.d.u. riguardanti la generalità degli

---

<sup>11</sup> Tra le condizioni di ricevibilità del ricorso, risulta di primaria importanza quella prevista nell'art. 35 co. 1° C.e.d.u., dove si stabilisce che la Corte di Strasburgo non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

<sup>12</sup> Un analogo meccanismo di controllo – riconducibile all'O.N.U. – che è attivo (anche) nel nostro Paese è quello previsto dal «Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed ogni altro trattamento o punizione crudeli, inumani e degradanti» (Protocollo adottato il 18 dicembre 2002 e ratificato dall'Italia con l. 195/2012). Si tratta del «Meccanismo nazionale di prevenzione (MNP)», al quale gli artt. 18 e 19 del Protocollo affidano poteri e compiti molto simili a quelli del C.P.T. Anche se gli Stati parte sono legittimati a creare un organismo *ad hoc*, in Italia si è stabilito che sia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale a svolgere le funzioni del Meccanismo nazionale di prevenzione.

individui, ma applicabili anche ai detenuti sono le seguenti: l'art. 8, nel cui co. 1° si stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza»; l'art. 9, nel quale è tutelata la «libertà di pensiero, di coscienza e di religione»; l'art. 10, che garantisce la «libertà di espressione»; l'art. 12, in cui si prevede che «l'uomo e la donna hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano tale diritto»; l'art. 13, dove si stabilisce il «diritto ad un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale» a favore di chi abbia subito la violazione di un diritto riconosciuto dalla Convenzione; l'art. 3 del Protocollo n. 1 alla C.e.d.u., che riconosce alla generalità degli individui, compresi i detenuti, il «diritto a libere elezioni».

Tuttavia l'**art. 3 C.e.d.u.** («nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti») <sup>13</sup>, la cui formulazione evoca automaticamente la prima parte dell'art. 27 co. 3° Cost., merita una posizione privilegiata. Si tratta infatti di una disposizione al centro di una ricca e sempre più incisiva giurisprudenza della Corte e.d.u., le cui pronunce hanno offerto un contributo importante per una generalizzata messa al bando di raccapriccianti, e molto spesso occulte, prassi carcerarie irrispettose dei diritti dell'uomo <sup>14</sup>.

È proprio grazie all'elaborazione giurisprudenziale che si è riusciti a mettere a fuoco il significato delle parole utilizzate nell'art. 3 C.e.d.u. per specificare l'oggetto del divieto <sup>15</sup>. Quest'ultimo è articolato in base al criterio della gradualità, come è stato messo in evidenza dai giudici di Strasburgo, i quali hanno puntualizzato che «non vi può essere tortura senza un trattamento inumano o degradante e che ogni trattamento inumano non può non essere nello stesso tempo degradante» <sup>16</sup>.

Dall'insieme dei casi decisi dalla Corte e.d.u., emergono maggiori dettagli. Nell'area della **tortura**, che occupa il primo posto della graduatoria in esame,

---

<sup>13</sup> La formulazione dell'art. 3 C.e.d.u. ricalca quella dell'art. 3 della Dichiarazione O.N.U. dei diritti universali (Parigi, 10 dicembre 1948), nel quale si proclama: «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti». Da notare che, a sua volta, l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha una formulazione identica a quella dell'art. 3 C.e.d.u.

<sup>14</sup> A conferma dell'importanza che, da parte della stessa C.e.d.u., è riconosciuta all'art. 3, va ricordato che il divieto in esso contenuto è dichiarato inderogabile, pur in presenza di qualsiasi situazione di emergenza, compreso lo stato di guerra (art. 15 co. 2° C.e.d.u.).

<sup>15</sup> Secondo un consolidato orientamento del giudice europeo, affinché operi la tutela convenzionale, l'abuso lamentato dal detenuto deve avere raggiunto una «soglia minima» di gravità, fermo restando che tale criterio non deve essere inteso rigidamente. Per valutare la «soglia minima», bisogna infatti tenere presenti tutte le circostanze del caso, quali, ad esempio, la durata del trattamento vietato, i suoi effetti fisici e mentali e, talora, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima.

<sup>16</sup> Commiss. eur. dir. uomo, 5 novembre 1969, Rapporto sul c.d. caso greco.

vengono ricondotti gli interventi che deliberatamente provocano forti sofferenze fisiche o psicologiche, molto spesso al fine di conseguire un determinato risultato<sup>17</sup>. Si tratta, in altre parole, di una vera e propria disintegrazione della persona, indipendentemente dal fatto che venga esercitata anche solo sulla sua psiche. Quanto ai **trattamenti inumani**, essi vengono collocati in una posizione molto vicina alla tortura, dalla quale si differenziano solo per il minore grado di sofferenza provocata<sup>18</sup>.

Con riferimento, infine, ai **trattamenti degradanti**, è particolarmente degna di nota la giurisprudenza evolutiva della Corte e.d.u., dal momento che, grazie al progressivo affinamento del significato di tale aggettivo, l'area dei trattamenti vietati si è considerevolmente estesa<sup>19</sup>. Vi rientrano ormai anche quelle numerose situazioni caratterizzate da uno svilimento del detenuto e da una concomitante ferita della sua **dignità**: termine, quest'ultimo, che non figura in alcun articolo della C.e.d.u.<sup>20</sup>. Se si considerano le criticità strutturali e la degradata quotidianità della maggior parte degli apparati detentivi, ci si rende conto che possono essere assai frequenti le violazioni della dignità di chi si trova in carcere: basti pensare, ad esempio, al sovraffollamento oppure alle modalità con cui non di rado vengono effettuate le più invasive perquisizioni personali oppure, ancora, alla scarsa tutela di quanti, per svariate ragioni, possono essere definiti detenuti fragili.

L'**art. 3 C.e.d.u.**, nella sua aggiornata lettura di disposizione diretta a tutelare la **dignità** del detenuto, è stato al centro di varie pronunce dei giudici di Strasburgo anche in seguito ai ricorsi promossi, sotto vari profili, da persone ristrette nelle **carceri italiane**. Contrariamente a ciò che si potrebbe forse pensare e non ostante le numerose occasioni in cui la Corte e.d.u. è stata chiamata a pronunciarsi, quest'ultima non ha mai ravvisato situazioni di fatto tali da indurla a condannare l'Italia a causa delle severe limitazioni imposte al detenuto in seguito alla sua sottoposizione al regime del c.d. carcere duro di cui all'art.

---

<sup>17</sup> Circa il ricorso all'alimentazione forzata, senza una precisa giustificazione medica e con modalità operative brutali, v. Corte e.d.u., 19 giugno 2007, Ciorap c. Moldavia; v. anche Corte e.d.u., 17 gennaio 2013, Karabet e altri c. Ucraina, dove viene preso in esame un complesso di maltrattamenti di livello tale da essere definiti una forma di tortura; per un caso sostanzialmente analogo, v. già Corte e.d.u., 28 luglio 1999, Selmouni c. Francia.

<sup>18</sup> Per un caso in cui è stato riconosciuto il carattere inumano delle condizioni detentive, v. Corte e.d.u., 18 marzo 2014, Öcalan c. Turchia (n. 2); v. anche Corte e.d.u., 1° giugno 2010, Gäfgen c. Germania, in cui è stato considerato trattamento inumano quello consistente nella *minaccia* di sottoporre taluno a tortura.

<sup>19</sup> Cfr., in particolare, Corte e.d.u., 26 ottobre 2000, Kudla c. Polonia.

<sup>20</sup> Cfr., invece, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui art. 1 recita «La dignità umana è inviolabile».